

Votazione popolare del 7 marzo 1993

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota ?

Aumento dei dazi sui carburanti

Il dazio di base sui carburanti non ha subito variazioni dal 1936. Un aumento moderato di 20 centesimi il litro metterebbe alla Confederazione di aumentare le sue entrate di 1,3 miliardi di franchi, metà dei quali saranno destinati a completare rapidamente la rete delle strade nazionali.

Testo in votazione: pagg. 4, 8 e 9
Spiegazioni: pagg. 2-7

Abrogazione del divieto delle case da gioco

In Svizzera le case da gioco sono proibite. Per tentare la fortuna è però sufficiente recarsi nei casinò oltre il confine. L'abrogazione del divieto accrescerà l'attrattiva turistica della Svizzera e procurerà all'AVS nuove entrate per 150 milioni di franchi all'anno.

Testo in votazione: pag. 12
Spiegazioni: pagg. 10-15

Iniziativa contro la sperimentazione sugli animali


L'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali» chiede che gli esperimenti su animali vengano vietati in modo assoluto. Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa, poiché ostacolerebbe gravemente la ricerca medica e biologica.

Testo in votazione: pag. 18
Spiegazioni: pagg. 16-23



Primo disegno:

Legge federale concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti



650 milioni di franchi all'anno per il traffico stradale e 650 milioni per altri compiti importanti dello Stato.

L'essenziale in breve

Le finanze federali devono essere risanate

La Confederazione è chiamata ad assumersi nuovi compiti, mentre le entrate ristagnano. Risultato: un disavanzo al quale il Consiglio federale e il Parlamento intendono porre termine. Sono stati operati drastici tagli in quasi tutti i settori, ma le misure di risparmio non bastano da sole a risanare le finanze federali. Sono indispensabili entrate supplementari. L'aumento del dazio sui carburanti di 20 centesimi il litro porterà alla Confederazione 1,3 miliardi di franchi di maggiori introiti all'anno. 650 milioni serviranno a ridurre il disavanzo della Cassa federale, mentre altri 650 milioni sono destinati alle strade nazionali e, dunque, direttamente agli automobilisti.

Completamento in breve tempo delle strade nazionali

Il Parlamento ha chiesto che la rete delle strade nazionali venga completata in tempi brevi e il Consiglio federale ne ha tenuto conto nel suo nuovo programma di costruzioni stradali. L'attuazione del programma sarà però possibile soltanto grazie all'entrata supplementare di 650 milioni di franchi dovuta all'aumento del dazio sui carburanti.

Il dazio di base è ancora quello del 1936

L'aumento di 20 centesimi del prezzo

della benzina è più che sopportabile. In termini reali, il prezzo attuale della benzina corrisponde oggi a circa un terzo di quello del 1936. Da allora il dazio di base non ha subito aumenti.

La protezione dell'ambiente ne profitterà

Certo, l'aumento del prezzo della benzina non cambierà in modo sostanziale il comportamento degli automobilisti. Tuttavia, li incoraggerà a rinunciare agli spostamenti inutili.

Obiezioni e timori

Il comitato referendario ritiene che il risanamento delle casse federali non debba avvenire tramite l'aumento del prezzo della benzina, ma con altri mezzi, per esempio con risparmi ancor più drastici. L'aumento non è compatibile con l'attuale situazione economica e sfavorirebbe le regioni periferiche e quelle di montagna.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Queste entrate supplementari sono indispensabili per evitare che il grave deficit statale pregiudichi la nostra economia, in particolare spingendo verso l'alto i tassi d'interesse. Ciò potrebbe inoltre ostacolare l'intera attività dello Stato, per esempio nel campo sociale e in favore delle popolazioni di montagna e delle regioni periferiche.

Testo in votazione

Legge federale concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti

del 9 ottobre 1992

Art. 1

L'allegato (parte Tariffa d'importazione) della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane è modificato secondo la versione qui appresso.*

Art. 2

Il decreto federale del 22 marzo 1985 concernente il differenziamento dei dazi sui carburanti è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Per la benzina senza piombo destinata ad essere utilizzata inalterata come carburante, il dazio sui carburanti è inferiore di 8 centesimi il litro a quello della benzina addizionata di piombo; il ricavo deve corrispondere complessivamente a quello di un dazio sui carburanti di franchi 49.90 per 100 kg peso lordo.

Art. 3

¹ In caso di sdoganamento da depositi privati (art. 42 della legge federale sulle dogane) si applica l'aliquota di dazio vigente al momento dello sdoganamento definitivo all'importazione.

² La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

* pagg. 8 e 9

Argomenti del Comitato di referendum

Il Comitato di referendum fa valere i seguenti argomenti:

«Gli automobilisti contribuiscono già sufficientemente alle casse federali. Già oggi il fisco incassa 5 miliardi di imposte dagli utenti della strada. Questa somma copre interamente i costi stradali e apporta alla cassa generale della Confederazione un beneficio di più di 2 miliardi di franchi annui. In altre parole, gli automobilisti danno già oggi a Cesare più di quanto a Cesare spetterebbe per i bisogni delle strade.

Oggi, un aumento di 20 centesimi del prezzo dei carburanti: e domani? Opporsi oggi a un aumento del dazio di base sui carburanti raffredderà le velleità di salassare ulteriormente le tasche degli automobilisti. Sappiamo già che il Consiglio federale non si accontenterà dei 20 centesimi supplementari e che ha in preparazione altri prelievi sul traffico privato: tassa sul CO₂, aumento del contrassegno stradale e della tassa sul traffico pesante dopo il 1995, imposta sull'energia, ecobonus, ecc.

L'aumento è particolarmente infausto nell'attuale situazione economica. Le nostre aziende e le nostre famiglie devono attualmente far fronte ad aumenti di ogni sorta, che diminuiscono il nostro potere d'acquisto. La Confederazione, come se niente fosse, aumenta la pressione fiscale per finanziare spese esagerate. Il suo bilancio per il 1993 parla di un aumento delle uscite del 7% e di un aumento del 7,3% delle spese per il personale amministrativo e d'esercizio! E' un'indecenza nei confronti dei contribuenti, dei consumatori, dei pensionati, delle famiglie e dei disoccupati!

E' giunto il momento di risparmiare sul serio! I provvedimenti economici si sono finora dimostrati poco efficaci. Le nuove entrate che la Confederazione ha ottenuto nel corso degli ultimi anni sono state immediatamente inghiottite dal massiccio aumento delle spese. Per questo motivo, l'aumento del dazio di base sui carburanti non costituisce una soluzione razionale e durevole per il risanamento delle finanze federali.

L'aumento del prezzo dei carburanti penalizzerà le cerchie di popolazione e i rami economici che dipendono in modo particolare dall'automobile e dal trasporto stradale. L'aumento penalizzerà particolarmente gli abitanti delle regioni di montagna e delle regioni periferiche! Ma, soprattutto, questo aumento artificioso del prezzo dei carburanti minaccerà l'impiego in numerosi rami economici. Inoltre, comporterà un'inflazione supplementare dello 0,4%.

Si utilizzano dapprima le riserve per far fronte ai bisogni in materia stradale! La Confederazione dispone di una riserva di 1,4 miliardi di franchi per far fronte a bisogni in ambito stradale. Questa riserva, aggiunta ai prelievi attuali sui carburanti, le permettono di finanziare i lavori che dovranno essere intrapresi nei prossimi anni, in particolare l'estensione della rete di strade nazionali. Se in un secondo tempo fossero necessari nuovi fondi, sarebbe sempre possibile aumentare il sopraddazio, che per legge è interamente destinato al settore stradale. Il denaro della strada deve servire alla strada!»

Parere del Consiglio federale

L'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti costituisce, insieme alle misure di risparmio, un contributo indispensabile al risanamento delle finanze federali. I 20 centesimi supplementari permetteranno pure di completare più rapidamente la rete delle strade nazionali. La benzina rimarrà pur sempre conveniente rispetto ai Paesi che confinano con il nostro. La proposta deve essere approvata in particolare per i seguenti motivi:

Sono alle porte disavanzi di miliardi

L'equilibrio delle finanze federali è minacciato. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno già operato tagli delle spese per centinaia di milioni. Ciò nonostante, il preventivo 1993 prevede un deficit da primato e le prospettive per l'anno venturo sono ancora peggiori. Per poter continuare a svolgere i suoi compiti al servizio della comunità, lo Stato deve poter contare su entrate supplementari. Se l'aumento sarà respinto, il deficit crescerà di 1,3 miliardi di franchi all'anno.

E' indispensabile risanare le finanze federali

Per compensare i disavanzi, la Confederazione deve ricorrere a prestiti. Le enormi somme di denaro che la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni sono costretti a prendere in prestito gravano il mercato dei capitali e provocano il rialzo dei tassi d'interesse. Se non si pone riparo a questa situazione, la ripresa economica sarà ritardata. Inoltre, la Confederazione sarà costretta ad impiegare una parte sempre maggiore delle sue entrate per pagare gli interessi passivi.

Venti centesimi sono un compromesso

Nonostante l'introduzione del sopradazio, in termini reali, la benzina costa oggi in Svizzera circa un terzo del prezzo del 1936. Se si pensa che in 56 anni il dazio di base è rimasto invariato, l'aumento di 20 centesimi il litro è senza dubbio giustificato. Il Consiglio federale aveva del resto proposto in un primo tempo un aumento di 25 centesimi: è stato il Parlamento, a titolo di compromesso, a decidere di limitarlo a 20 centesimi.

Ne profitteranno anche gli automobilisti

L'aumento di 20 centesimi il litro è anche nell'interesse degli automobilisti, in quanto la metà di queste entrate supplementari (650 milioni di franchi all'anno) è destinata al settore dei trasporti e il 12 per cento di questo importo andrà ai Cantoni, per i loro lavori. Cosciente di questi vantaggi, la più grande associazione svizzera degli automobilisti, il Touring Club Svizzero (TCS), ha rinunciato a sostenere il referendum. Anche gli automobilisti desi-

derano infatti che i tratti più importanti della rete stradale nazionale possano essere completati, come previsto, entro il 2002. La maggior parte delle strade ancora da costruire (poco meno del 20 per cento di tutta la rete) si trovano nella Svizzera romanda. Gli investimenti per costruirle rivestono particolare importanza per la Svizzera occidentale. D'altra parte, il popolo svizzero ha già chiaramente affermato nel 1990 di voler vedere ultimata la rete stradale nazionale. Senza entrate supplementari, il fondo di riserva per le strade (che attualmente ha all'attivo 1,4 miliardi di franchi) si esaurirebbe prima della fine del 1994.

Le tasse non coprono i costi stradali

Contrariamente a quanto afferma il Comitato di referendum, l'insieme delle tasse prelevate in Svizzera sulle automobili e i camion (compresi il contrassegno stradale e la tassa sul traffico pesante) non coprono le spese che le strade causano ai Comuni, ai Cantoni e alla Confederazione.

La benzina rimarrà pur sempre conveniente

In Svizzera, la benzina (dazio di base e sopraddazio inclusi) è nettamente meno cara che nei Paesi vicini. Un litro di benzina costa oggi in Germania e in Austria circa 30 centesimi in più, in

Francia 40 centesimi e in Italia 60 centesimi in più. Questa situazione favorisce il «turismo del pieno» degli automobilisti esteri che si recano in Svizzera al solo scopo di riempire con pochi soldi il serbatoio del proprio veicolo, sovraccaricando notevolmente il traffico delle regioni di confine.

Comportamento più rispettoso dell'ambiente

L'aumento del dazio sui carburanti dovrebbe inoltre indurre gli automobilisti a rinunciare agli spostamenti inutili e a ricorrere maggiormente ai mezzi di trasporto pubblici. Questo cambiamento di abitudini è senz'altro auspicabile nell'ottica della protezione dell'ambiente. Contrariamente a quanto afferma il Comitato referendario, il Consiglio federale ha rinunciato a proporre un ecobonus. Se in futuro i Paesi della CE e la Svizzera dovessero introdurre una tassa sulle emissioni di CO₂, il Consiglio federale terrebbe conto del presente aumento del prezzo della benzina.

Per questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modificazione della legge sulla tariffa delle dogane e, di conseguenza, l'aumento del dazio sui carburanti di 20 centesimi il litro.


Aumento dei dazi all'importazione sui carburanti

Allegato

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo		Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		TG	TU			TG	TU
2707.	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici:	Fr.	Fr.	13 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	Fr.	Fr.
	- benzoli:				-- etilene, propilene, butilene e butadiene:	19.90	19.90
10 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90	14 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	19.90	19.90
	- toluoli:				-- altri:		
20 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90	19 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	19.90	19.90
	- xiloli:				- allo stato gassoso:		
30 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90	21 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	19.90	19.90
	- naftalene:				- altri:		
40 10	-- destinata a essere utilizzata come carburante	49.90	49.90	29 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	19.90	19.90
	- altre miscele d'idrocarburi aromatici nei quali 65% o più del loro volume (comprese le perdite) distilla a 250° C, secondo il metodo ATM D 86:			2901.	Iidrocarburi aciclici:		
50 10	-- destinate a essere utilizzate come carburante	49.90	49.90		- saturi:		
	- fenoli:				-- gassosi, anche liquefatti:		
60 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90	10 11	--- destinati a essere utilizzati come carburante	19.90	19.90
	- altri:				-- diversi da quelli gassosi:		
	-- oli di creosoto:			10 91	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
91 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90		- non saturi:		
	-- altri:				-- etilene:		
99 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90	21 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	19.90	19.90
					-- propene (propilene):		
2709.	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:			22 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	19.90	19.90
	- destinati a essere utilizzati come carburanti	49.90	49.90		-- butene (butilene) e suoi isomeri:		
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base:			23 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	19.90	19.90
	- destinati a essere utilizzati come carburante:				-- buta-1,3-diene e isoprene:		
	-- benzina e sue frazioni:				-- buta-1,3-diene:		
00 11	--- non addizionata di piombo e destinata a essere utilizzata inalterata come carburante	49.90	49.90	24 11	---- destinato a essere utilizzato come carburante	19.90	19.90
	-- altra	49.90	49.90		--- isoprene:		
00 12	--- white spirit	49.90	49.90	24 21	---- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90
00 13	--- white spirit	49.90	49.90		-- altri:		
00 14	--- olio Diesel	47.30	47.30		--- gassosi, anche liquefatti:		
00 15	--- petrolio	47.30	47.30	29 11	---- destinati a essere utilizzati come carburante	19.90	19.90
00 19	--- altri	47.30	47.30		-- diversi da quelli gassosi:		
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:			29 91	---- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
	- liquefatti:			2902.	Iidrocarburi ciclici:		
	-- gas naturale:				- cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
11 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	19.90	19.90		-- cicloesano:		
	-- propano:			11 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90
12 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	19.90	19.90		-- altri:		
	-- butani:			19 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
					- benzene:		
				20 10	-- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90
					- toluene:		
				30 10	-- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90
					- xileni:		
					-- o-xilene:		

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo		Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio per 100 kg peso lordo	
		TG	TA			TG	TU
41 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	Fr.	Fr.	20 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	Fr.	Fr.
	-- m-xilene:	49.90	49.90		- eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	49.90	49.90
42 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90	30 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
	-- p-xilene:				- eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
43 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90		-- eteri monometilici dell'etilenglicole o dei dietilenglicole:		
	-- miscele di isomeri dello xilene:			42 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
44 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90		- eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:		
	- etilbenzene:			43 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
60 10	-- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90		- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:		
	- cumene:			44 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
70 10	-- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90		-- altri:		
	- altri:			49 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
90 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90		- eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2905.	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:			50 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
	- monoalcoli saturi:				- perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	-- metanolo (alcole metilico):			60 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
11 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90		3811.	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:	
	-- propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico):				-- altri:		
12 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90	90 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
	-- altri butanoli:				3814.	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici:	
14 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90	00 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
	-- pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri:				3817.	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902:	
15 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90		- alchilbenzeni in miscele:		
	-- ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:			10 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
16 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90		- alchilnaftalene in miscele:		
	-- altri:			20 10	-- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
19 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90		3823.	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	- monoalcolici non saturi:				-- altri:		
	-- alcole allilico:			90 30	-- prototti destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90
21 10	--- destinato a essere utilizzato come carburante	49.90	49.90				
	-- alcool terpenici aciclici:						
22 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90				
	-- altri:						
29 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90				
2909.	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:						
	- eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:						
	-- altri:						
19 10	--- destinati a essere utilizzati come carburante	49.90	49.90				
	- eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, ciclo-terpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:						

**Secondo disegno:
Decreto federale che abroga il divieto
delle case da gioco**



Il divieto delle case da gioco è oggi superato. Per chi vuole giocare d'azzardo è infatti sufficiente recarsi nei casinò d'oltre confine.

L'essenziale in breve

La regola dei cinque franchi

Dal 1928 la nostra Costituzione proibisce l'istituzione e l'esercizio di case da gioco. Sono permessi unicamente giochi d'azzardo con una puntata massima di cinque franchi. Da sempre gli ambienti vicini al turismo chiedono la soppressione di questo divieto, che sfavorisce i nostri centri turistici.

Una restrizione superata

Il divieto delle case da gioco non è più attuale e può essere aggirato facilmente. Non è un caso, se nelle immediate vicinanze del confine sorgono numerosi casinò (Bregenz, Campione, Divonne, Evian e Costanza). La facilità con cui li si può raggiungere fa sì che essi siano frequentati soprattutto da Svizzeri. Non va inoltre dimenticato che altri giochi, quali il lotto a numeri e lo sport-toto, non sottostanno ad alcuna limitazione.

Vi saranno comunque norme severe

L'abrogazione del divieto assoluto delle case da gioco non significa in nessun modo che sarà possibile organizzare giochi d'azzardo ovunque e senza restrizioni. Al contrario: l'apertura e l'esercizio di casinò in Svizzera saranno permessi solo sotto la stretta sorveglianza delle autorità, secondo un sistema di concessioni e con l'attuazione di controlli accurati.

150 milioni di franchi per l'AVS/AI

La Confederazione potrà beneficiare dal 1996 di circa 150 milioni all'anno provenienti dal gioco. Questi proventi serviranno esclusivamente a finanziare l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).

Testo in votazione

Decreto federale che abroga il divieto delle case da gioco

del 9 ottobre 1992

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34^{quater} cpv. 2 lett. b

- b. con un contributo non eccedente la metà delle uscite e coperto, in primo luogo, dai proventi netti dell'imposta e dei dazi doganali sul tabacco, dall'imposizione fiscale sulle bevande distillate (art. 32^{bis} cpv. 9) e dalle entrate lorde dell'esercizio delle case da gioco (art. 35 cpv. 5);

Art. 35

¹ La legislazione concernente l'istituzione e l'esercizio delle case da gioco, compresi gli apparecchi automatici a soldi per il gioco d'azzardo, spetta alla Confederazione.

² Le case da gioco sottostanno a una concessione della Confederazione. Quando rilascia la concessione, la Confederazione tiene conto delle peculiarità regionali e dei pericoli connessi con il gioco d'azzardo.

³ La legislazione stabilisce le poste massime.

⁴ L'ammissione di apparecchi automatici a soldi per il gioco d'abilità è riservata alla legislazione cantonale.

⁵ Alla Confederazione è versata una tassa dipendente dai proventi delle case da gioco e corrispondente al massimo all'80 per cento delle entrate lorde dell'esercizio delle case da gioco. La tassa è utilizzata per coprire i contributi federali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

⁶ La Confederazione può adottare debiti provvedimenti anche riguardo alle lotterie.

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Che cosa si prefigge il progetto?

Una nuova regolamentazione

Per eliminare il divieto totale delle case da gioco si procederà a una modifica costituzionale. Inoltre, la futura legge disciplinerà chiaramente le condizioni a cui dovranno sottostare le case da gioco in Svizzera. Per poterne aprire e gestire una, bisognerà ottenere una concessione federale. Sarà dunque necessaria una domanda, che verrà esaminata in base a diversi criteri (infrastrutture esistenti, vocazione turistica, particolarità regionali, bacino d'utenza e tradizioni).

Numero limitato di case da gioco

Il sistema di concessioni previsto nella legge permetterà alla Confederazione ed ai Cantoni di limitare e controllare strettamente sia il numero che la ge-

stione dei grandi casinò. Nessun Cantone sarà costretto a permettere l'apertura di una casa da gioco contro la sua volontà. Per quanto riguarda l'autorizzazione di apparecchi automatici a soldi per il gioco d'abilità, la decisione spetterà come finora ai Cantoni.

Le tasse delle case da gioco

Le case da gioco dovranno versare alla Confederazione fino all'80 per cento dei loro proventi lordi, a seconda della cifra d'affari. Per reddito lordo dell'esercizio della casa da gioco s'intende il denaro che rimane al casinò una volta pagate le vincite. Queste entrate, alla stregua dei redditi provenienti dalle imposte sul tabacco e dalle tasse sulle bevande distillate, permetteranno alla Confederazione di finanziare i suoi contributi all'AVS/AI.

Parere del Consiglio federale

In considerazione delle entrate supplementari da destinare all'AVS/AI e dell'interesse della nostra industria turistica, il Consiglio federale intende ammettere un numero limitato di case da gioco, severamente controllate. Il vigente divieto non è più attuale. I seguenti argomenti sono determinanti per quest'innovazione:

Più soldi per l'AVS

I cinque casinò situati nelle immediate vicinanze del confine vivono essenzialmente della clientela svizzera e le somme che i giocatori svizzeri lasciano all'estero sono tutt'altro che trascurabili. L'autorizzazione di tenere case da gioco in Svizzera andrebbe a vantaggio della Confederazione, che ha urgente bisogno di nuovi fondi, soprattutto per finanziare l'AVS. Grazie alle tasse prelevate sui proventi delle case da gioco, l'AVS potrebbe disporre, a partire dal 1996, di circa 150 milioni in più all'anno.

Motivo d'attrazione per il turismo

Gli esempi all'estero mostrano che le case da gioco esercitano una considerevole attrazione sui turisti. Autorizzandole, le nostre località sarebbero in grado di offrire un'attrattiva in più, si rafforzerebbe la posizione del turismo svizzero e verrebbe stimolata l'attività economica regionale.

Il divieto non è più attuale

L'organizzazione della nostra società si fonda in larga misura sulla responsabilità individuale del cittadino. Lo Stato interviene unicamente per proteggere persone e per prevenire abusi. Il divieto delle case da gioco era stato concepito a suo tempo come misura per tutelare il cittadino. Oggi, in un'epoca caratterizzata da un'accentuata mobilità, questa misura è divenuta inefficace. Gli appassionati del gioco d'azzardo possono infatti raggiungere in breve tempo e senza fatica i casinò d'oltre frontiera. Inoltre il divieto mal si concilia con la nostra concezione della libertà.

Le deliberazioni parlamentari

La maggioranza del Parlamento ha condiviso gli argomenti del Consiglio federale, approvando a grande maggioranza il disegno. Una minoranza, invece, ritiene che l'abrogazione del divieto sia discutibile dal profilo morale e mette in guardia sulle conseguenze: i casinò

potrebbero stimolare il vizio del gioco e generare miseria sociale. Inoltre, si teme che le case da gioco potrebbero favorire il riciclaggio di denaro sporco.

Controllo severo da parte delle autorità

L'abrogazione del divieto delle case da gioco non significa che sorgeranno casinò ovunque e senza alcun controllo. Al contrario: severi controlli a livello di gestione, un sistema di concessioni rigido e adeguati controlli all'entrata impediranno eventuali tentativi di riciclaggio di denaro sporco e altri abusi. Come è stato dimostrato all'estero, una gestione e un controllo efficienti assicurano lo svolgimento ordinato del gioco. Inoltre, i casinò possono essere d'ostacolo alla diffusione di giochi d'azzardo illegali.

Per queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare il decreto federale che abroga il divieto delle case da gioco.

Terzo disegno:

Iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali»



Senza sperimentazione animale non sarebbe possibile, sviluppare nuovi farmaci.

L'essenziale in breve

Un'iniziativa che formula richieste radicali

L'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali» chiede il divieto totale degli esperimenti su animali. I suoi autori non si preoccupano però soltanto della protezione degli animali. Essi ritengono che la sperimentazione animale abbia indirizzato la medicina su una strada sbagliata. A loro avviso, l'uso di farmaci sviluppati grazie agli esperimenti su animali comporta più danni che vantaggi.

La sperimentazione animale permette di combattere le malattie

L'iniziativa si fonda su premesse errate. I successi della medicina e della biologia testimoniano come gli esperimenti su animali nell'ambito della ricerca medica e biologica possano portare ad importanti scoperte e conoscenze. Senza questi esperimenti, molte malattie non avrebbero potuto essere debellate. Vaiolo, poliomielite, tifo, difterite, sifilide, colera e tubercolosi possono essere ora combattuti efficacemente proprio per mezzo delle terapie sviluppate grazie agli esperimenti sugli animali.

Limitazione degli esperimenti sugli animali

L'essere umano si è da sempre servito degli animali per assicurare la propria esistenza. Questo sfruttamento è giustificabile sul piano morale se non provoca sofferenze inutili all'animale e se è mantenuto quantitativamente entro limiti ragionevoli. L'animale deve essere trattato con rispetto e responsabilità. Proprio questo è l'obiettivo e la ragione d'essere della legge sulla protezione degli animali, completata con prescrizioni più severe nel 1991. Nel 1985 e nel 1992 il popolo ha respinto due iniziative che chiedevano l'introduzione di misure ancor più limitative.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Gli esperimenti sugli animali sono indispensabili per il progresso della medicina e della biologia. Senza la sperimentazione animale, lo sviluppo di importanti settori della ricerca medica e biologica nell'industria e nelle università sarebbe ostacolato. Il settore chimico-farmaceutico dovrebbe trasferire all'estero le sue attività di ricerca e di produzione. Sarebbe difficile sviluppare in Svizzera nuovi farmaci, vaccini, tecniche chirurgiche e procedere al controllo di medicinali. Un divieto totale di questi esperimenti è impensabile.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali»

del 18 dicembre 1992

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per l'abolizione degli esperimenti sugli animali» del 26 ottobre 1990 è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 25^{ter}

¹ Gli esperimenti sugli animali, praticati con scopi informativi, diagnostici, scientifici, profilattici, terapeutici od economici, così come per scopi di studio o d'insegnamento, e concernenti la medicina umana, sono vietati sul territorio della Confederazione.

Questo divieto si applica anche agli esami che hanno lo scopo di verificare gli effetti, l'efficacia o l'innocuità di una misura o di una sostanza. Questi esami comprendono anche quelli relativi alla tossicità e alle proprietà di una sostanza suscettibili di modificare il patrimonio genetico (proprietà mutagene), di provocare tumori (proprietà cancerogene) o di pregiudicare la fecondità o danneggiare l'embrione (fattori teratogeni).

² Il divieto di effettuare esperimenti sugli animali si estende anche:

- a. alla ricerca fondamentale e alla ricerca sul comportamento;
- b. alla ricerca veterinaria;
- c. alle ricerche militare, spaziale, nucleare e sulle radiazioni;
- d. allo sviluppo e alla fabbricazione di tutti i beni di consumo, di prodotti industriali e commerciali di ogni genere compresi i cosmetici, i sieri e i vaccini e tutti gli altri prodotti destinati alla medicina umana;
- e. alla manipolazione genetica sui vertebrati, compresi gli ibridi e le chimerе.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20

Chiunque infrange l'articolo 25^{ter} della Costituzione federale è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

Il Comitato d'iniziativa fa valere i seguenti argomenti:

«La vivisezione è finanziata anche col denaro delle nostre imposte, ma cosa ci rende? Si pretende che favorisca il progresso della medicina, ma vengono sovente ritirati dal commercio farmaci che, invece di curare, hanno causato infermità e decessi. La medesima sorte tocca a vaccini, agrochimici, additivi alimentari e beni di consumo sperimentati su animali.

Importanti pubblicazioni mediche confermano che molti tumori maligni umani sono la conseguenza di questi prodotti e dell'inquinamento ambientale, e dimostrano che una buona parte dei farmaci derivanti dalla sperimentazione animale sono palliativi che favoriscono le malattie esistenti e ne provocano di nuove. La mortalità dovuta a malattie per vincere le quali si è largamente sperimentato su animali è vistosamente aumentata (asma bronchiale, tumori, diabete, malattie cardio-circolatorie e reumatiche, ecc.).

Si afferma che, se gli esperimenti sugli animali fossero aboliti:

A. «La ricerca sarebbe bloccata.» Niente di più falso! Esistono metodi di ricerca efficaci che non richiedono animali e che hanno permesso grandi progressi in campo medico (malattie infettive, ecc.). **La ricerca è necessaria e bisogna sostenerla, ma deve essere al servizio dell'uomo, non di particolari interessi.** In Svizzera è possibile sviluppare una ricerca moderna e di alto livello, come esiste già in altri paesi, meno costosa, non ripetitiva e dannosa come quella su animali.

B. «L'industria chimica si trasferirebbe all'estero.» Falso! Le multinazionali svizzere sono già in almeno 150 paesi esteri, dove occupano i quattro quinti del personale, riservando alla Svizzera soltanto un quinto dei posti di lavoro. E' invece insistendo con la ricerca su animali, responsabile di prodotti sovente inefficaci e pericolosi, che si compromette la nostra economia.

Molti animali vengono sperimentati nei laboratori svizzeri in modo spaventoso: Gli occhi dei gatti sono estirpati, il cranio trapanato per conficcare elettrodi nel cervello; le ossa dei cani vengono spezzate e segate; l'esofago, la trachea e alcuni nervi recisi; scimmie, conigli, criceti, pecore, ratti, ecc. subiscono trattamenti analoghi. **Ma come pretendere che un topo reagisca come un uomo? Non bisogna stupirsi se buona parte delle malattie umane è la conseguenza di una ricerca che nuoce alla nostra salute, sostenuta da chi ne trae profitto, ma che dobbiamo pagare con le nostre imposte e con l'esplosione dei costi sanitari.**

I Medici per l'Abolizione della Vivisezione (LIMAV) raccomandano di ACCETTARE L'INIZIATIVA E DI VOTARE «SI».

Parere del Consiglio federale

Il divieto assoluto della sperimentazione animale avrebbe pesanti conseguenze non solo per la ricerca medica e biologica, ma anche per l'assistenza medica a persone ed animali come pure per l'industria farmaceutica svizzera e per le università. L'iniziativa deve essere respinta in particolare per le seguenti ragioni:

Obiettivi esagerati

I promotori dell'iniziativa intendono proibire qualsiasi esperimento su animali in tutti i settori della ricerca, anche in quelli più importanti. Essi partono dal presupposto scientificamente errato secondo cui la ricerca medica avrebbe fallito e i farmaci sviluppati grazie alla sperimentazione animale avrebbero portato più danni che benefici. Il Consiglio federale non condivide affatto questo parere. I fatti parlano chiaro: le conoscenze mediche e biologiche hanno contribuito in numerosi casi a salvare vite e a lottare efficacemente contro le malattie, le quali, non dimentichiamolo, colpiscono gli esseri umani, ma anche gli animali (ad es. il vaiolo, la poliomielite, l'afra epizootica e la rabbia). Il grande numero di farmaci, di vaccini e di tecniche chirurgiche attualmente disponibili dimostrano al di là di ogni dubbio che gli obiettivi radicali perseguiti dai fautori dell'iniziativa sono irragionevoli.

Deformazione della realtà

Gli autori dell'iniziativa danno un'immagine deformata della pratica e dei risultati della sperimentazione animale. Le esperienze su animali sottostanno attualmente a condizioni estremamente severe. Gli interventi importanti sono effettuati sotto anestesia. Gli animali utilizzati devono sempre essere trattati nel migliore dei modi.

Anche le affermazioni secondo cui i farmaci sviluppati grazie alla sperimentazione animale provocherebbero malattie, tumori e casi di decesso sono false e fatte per partito preso.

Il divieto totale avrebbe conseguenze molto gravi

E' assolutamente necessario sperimentare i medicinali e le sostanze (in particolare anche vaccini) prima di immetterli in commercio, per verificare i loro effetti sull'organismo. Per la stragrande maggioranza degli scienziati, è indubbiamente provato che, in molti settori della ricerca medica, biologica e chi-

mico-farmaceutica, questo controllo può essere effettuato soltanto per mezzo di esperimenti su animali. Anche le tecniche chirurgiche (ad es. l'anestesia e il trapianto del midollo osseo) possono essere studiate e perfezionate soltanto grazie alla sperimentazione su animali. Sarebbe irresponsabile mettere in vendita farmaci senza aver eseguito precedentemente tutti gli esami necessari. Il divieto totale degli esperimenti su animali pregiudicherebbe notevolmente la qualità delle cure fornite agli esseri umani e agli animali e deve dunque essere respinto.

Un duro colpo per la scienza e la ricerca

L'industria chimico-farmaceutica dipende da metodi di ricerca che utilizzano la sperimentazione animale. In caso di accettazione dell'iniziativa, si vedrebbe costretta a trasferire la sua attività di ricerca e di produzione all'estero, dove gli esperimenti sugli animali sono leciti. Il nostro Paese perderebbe numerosi posti di lavoro e preziose conoscenze.

Verrebbe ostacolata anche l'attività di ricerca e di sviluppo nelle università svizzere, che non hanno la possibilità di emigrare. Questa situazione non si

ripercuoterebbe negativamente soltanto sullo sviluppo di nuovi prodotti medicinali e farmaceutici, bensì anche sul livello di formazione dei nostri ricercatori e dei nostri medici. L'iniziativa mancherebbe grave pregiudizio al livello, attualmente molto elevato, della nostra ricerca medica, veterinaria, chimica, farmaceutica e biologica.

La collaborazione internazionale permette di ridurre la sperimentazione animale

Fintanto che gli esperimenti potranno essere eseguiti nei Paesi vicini, la situazione generale degli animali non migliorerà facendo della Svizzera un'isola nella quale sono vietati gli esperimenti. Una parte almeno degli esperimenti svizzeri sarebbe semplicemente trasferita all'estero. E' certamente più razionale cercare miglioramenti concertati e riconosciuti a livello internazionale. Per esempio, si cerca attualmente di trovare soluzioni per evitare che gli stessi esperimenti – per esempio nell'ambito dello sviluppo di medicinali e dell'esame di innocuità – siano ripetuti più volte in Stati diversi. Il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno già elaborato soluzioni in questo campo.


Perché la sperimentazione animale?

I progressi della medicina e della biologia sono stati conseguiti per la maggior parte grazie alle conoscenze acquisite con gli esperimenti sugli animali. Malattie come la poliomielite, il vaiolo, il tifo, la difterite, la sifilide, il colera, la tubercolosi, ma anche le epidemie che colpiscono gli animali, quali l'afta epizootica e la rabbia, hanno potuto essere combattute o curate. Gli esperimenti sugli animali hanno permesso alla medicina di conseguire successi straordinari nella cura delle seguenti malattie: malattie cardiovascolari (ipertensione), polmonari (asma), neuro-psichiatriche (depressione), malattie della pelle (eczemi), malattie reumatiche e delle ghiandole endocrine (diabete) nonché tumori e leucemia. Anche numerose tecniche chirurgiche, che permettono di salvare delle vite o di migliorare la qualità di vita (anestesia, trasfusione del sangue, trapianto di tessuti, apparecchi cuore-polmoni, trattamento in caso di choc, cure intense, ecc.) non avrebbero potuto essere sviluppate senza l'impiego di animali da laboratorio.

La legge sulla protezione degli animali è sufficiente

Dal 1981 la legislazione in materia di protezione degli animali ha permesso di conseguire importanti miglioramenti. Essa limita gli esperimenti sugli animali allo stretto necessario. Dal 1983 il numero degli esperimenti si è ridotto della metà e il trattamento degli animali da laboratorio è migliorato considerevolmente. In numerosi casi, persone incaricate della protezione degli animali vegliano affinché nelle università e nell'industria siano tenute in considerazione le esigenze prescritte dalla legge. Le organizzazioni per la protezione degli animali dispongono a livello cantonale del diritto di codecisione in seno alle commissioni che si occupano della sperimentazione animale. Inoltre, lo sviluppo di metodi alternativi viene incentivato. Queste misure sono l'espressione di un atteggiamento responsabile nei confronti degli animali. Gli interessi degli uomini, ma anche quelli degli animali, sono meglio difesi da un'applicazione severa dell'attuale legge sulla protezione degli animali, piuttosto che da una soluzione radicale come quella proposta dall'iniziativa.

Per tutte queste ragioni il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali».



Inviì non recapitabili: .
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Per le ragioni esposte, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 7 marzo 1993:

- **SÌ** alla legge federale concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti
- **SÌ** al decreto federale che abroga il divieto delle case da gioco.
- **NO** all'iniziativa popolare «per l'abolizione della sperimentazione sugli animali»